

STATUTO DELLA F.I.H.P.

(approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n.496 del 26 ottobre 2004)

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE – SCOPI - FUNZIONI E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (F.I.H.P.) fondata nell'anno 1922 è associazione riconosciuta senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni. Essa è costituita da Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate che hanno per fine la pratica delle discipline sportive rientranti negli scopi della Federazione.

La F.I.H.P. persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e le deliberazioni ed indirizzi del CIO del CONI e della Federation Internationale de Roller Skating (F.I.R.S.) e della Confederation Européenne de Roller Skating (C.E.R.S.), alle quali è affiliata purchè non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

L'attività praticata dalla Federazione è a livello dilettantistico.

È affermata l'adesione incondizionata al regolamento antidoping del CONI.

L'ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna ed a quello della partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità.

Alla F.I.H.P. è riconosciuta, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

ART. 2 – FUNZIONI

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha lo scopo di organizzare, disciplinare, propagandare, sviluppare, svolgere nel territorio nazionale le discipline sportive del pattinaggio artistico, corsa e dell'hockey e, comunque, le discipline sportive rotellistiche che nell'ambito internazionale siano riconducibili alla F.I.H.P. sia ai più alti livelli agonistici che nelle attività di base e promozionali, ivi compresa l'attuazione dei programmi di formazione dei quadri federali.

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali la F.I.H.P. potrà compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare.

ART. 3 – SEDE E DURATA

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

TITOLO SECONDO AFFILIATI E TESSERATI

CAPO I - AFFILIATI

ART. 4 – AFFILIAZIONE

Possono essere affiliati alla Federazione le associazioni e le Società sportive dilettantistiche costituite in qualsiasi forma giuridica, di seguito denominate Società e Associazioni sportive preventivamente riconosciute ai fini sportivi dal CONI o, per delega, dal Consiglio Federale della F.I.H.P., non aventi finalità di lucro, che svolgano attività nelle discipline sportive controllate dalla F.I.H.P..

Le Società inoltre devono essere rette da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna e conformemente alle disposizioni di cui all'art.90 della L.289/02 che deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, salvo deroga al Consiglio Federale.

Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i Regolamenti interni e le loro modifiche.

Nel caso di Società che abbiano la forma di Società di capitale – Spa o Srl – lo Statuto sociale deve prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o riaffiliazione, il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento dell'attività sportiva.

L'affiliazione delle Società e delle Associazioni sportive ha luogo secondo le modalità previste nel Regolamento Organico.

L'affiliazione ha durata annuale e va quindi rinnovata anno per anno. Al fine del riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.H.P..

ART. 5 – RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE

Il rinnovo dell'affiliazione deve avvenire entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello al quale è riferito. Entro detta data le Società sono tenute a versare le quote a tale titolo.

In caso di ritardato pagamento l'affiliazione rimane sospesa a tutti gli effetti e per tutto il periodo di mora.

Qualora detto periodo dovesse protrarsi oltre il 31 marzo il Consiglio Federale dichiarerà la decadenza della Società.

Non è consentito il rinnovo annuale dell'affiliazione alle Società che abbiano obbligazioni pendenti nei confronti della Federazione.

ART. 6 – CESSAZIONE DELL’AFFILIAZIONE

L’affiliazione alla F.I.H.P cessa per:

- a) recesso della Società e delle Associazioni;
- b) scioglimento della Società, e delle Associazioni;
- c) mancata riaffiliazione;
- d) cessazione dell’attività rotellistica;
- e) decadenza dichiarata dal Consiglio Federale a causa di morosità nel pagamento delle quote, ovvero radiazione per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi comminata dagli Organi di Giustizia;
- f) revoca dell’affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

La cessazione di appartenenza alla F.I.H.P. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Avverso i provvedimenti di revoca o diniego della affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

ART. 7 - DOVERI DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI

Le Società e le Associazioni affiliate hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del CONI, del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
- d) assicurare l’assistenza tecnica agli Atleti tesserati ed agevolarne la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla Federazione;
- e) mettere a disposizione della F.I.H.P. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
- f) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
- g) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare.

Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Federale.

ART. 8 – DIRITTI DELLE SOCIETA’ E DELLE ASSOCIAZIONI

Le Società e le Associazioni hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali Federali.
- b) votare nelle Assemblee Federali sempre che abbiano maturato un’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi rispetto alla data fissata per la celebrazione delle Assemblee, e che in detto periodo di anzianità di affiliazione, le Società e le associazioni sportive abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali;

- c) partecipare all'attività Federale ufficiale sia a livello Nazionale, Interregionale, Regionale e Provinciale che Internazionale in base ai regolamenti specifici;
- d) organizzare manifestazioni in conformità con i regolamenti federali;

Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta la esclusione di tutti i diritti sopra elencati.

E' preclusa la partecipazione alle Assemblee a chiunque sia stata irrogata dai competenti Organi della Giustizia Federale una sanzione di squalifica od inibizione in corso di esecuzione. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento , preclude il diritto di partecipare all' Assemblea.

CAPO II – TESSERATI

ART. 9 – I TESSERATI

Sono:

- i Dirigenti Federali, dalla data della loro elezione o nomina;
- gli Atleti, dalla data di inquadramento presso affiliati;
- gli Amatori;
- i Tecnici Sportivi, dalla data di iscrizione nell'apposito albo Federale ;
- gli Ufficiali di Gara, dalla data della nomina ;
- i Medici ed i Fisioterapisti, dalla data della nomina ;
- i Dirigenti societari, dalla data della nomina ;
- i Soci appartenenti alle Società ed Associazioni dalla data di acquisizione di tale qualifica;
- onorari coloro che, avendo acquisito alte benemerenzze verso lo sport del pattinaggio, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale, dalla data della nomina;
- benemeriti coloro che, avendo acquisito particolari benemerenzze nel campo rotellistico, vengono proclamati tali dal Consiglio Federale, dalla data della nomina.

ART. 10 – DIRIGENTI FEDERALI

Sono Dirigenti Federali tutti coloro che rivestono una carica a livello nazionale, o regionale o provinciale elettiva o di nomina.

ART. 11 – ATLETI

Sono Atleti i soggetti che praticano le discipline sportive controllate dalla F.I.H.P. in forma agonistica, tesserati alla Federazione tramite Società ed Associazioni affiliate alla F.I.H.P.

Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.H.P..

Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.H.P., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Agli Atleti che abbiano raggiunto la maggiore età regolarmente tesserati ed in attività è riconosciuto l'elettorato attivo nelle Assemblee Nazionali. L'elettorato passivo è riconosciuto agli atleti in possesso dei requisiti di cui all'art. 78.

ART. 12 – GLI AMATORI

Gli Amatori sono i soggetti che praticano l'attività sportiva del pattinaggio in forma non agonistica.

ART. 13 – TECNICI SPORTIVI

I Tecnici Sportivi, tesserati per la F.I.H.P. ed inquadrati presso le Società e le Associazioni di pattinaggio, e/o iscritti nei quadri tecnici federali sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

I Tecnici Sportivi devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.H.P..

Ai Tecnici Sportivi che abbiano raggiunto la maggiore età, regolarmente tesserati ed in attività, è riconosciuto l'elettorato attivo nelle Assemblee Nazionali. L'elettorato passivo è riconosciuto ai Tecnici sportivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 78.

ART. 14 – UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dalla F.I.H.P. e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

Gli Ufficiali di Gara sono inquadrati nel C.T.A. della F.I.H.P..

Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

ART. 15 – TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO

Il tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico:

- attraverso le Società e le Associazioni per i Dirigenti Sociali, Tecnici Sportivi iscritti all'Albo Federale, gli Atleti, gli Amatori ed i Soci delle Società stesse;
- direttamente dalla Federazione per i Dirigenti Federali, gli Ufficiali di Gara, gli Amatori che non si tesserano tramite le Società e le Associazioni e per i Tecnici Sportivi, iscritti all'Albo Federale, che non prestano la loro opera presso una Società affiliata.

La durata del tesseramento è annuale, il vincolo per gli atleti agonisti non potrà avere durata superiore a quattro anni.

Le norme in materia di scioglimento del vincolo sono previste dal Regolamento Organico.

E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti, volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico od alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

ART. 16 – DOVERI DEI TESSERATI

I tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Federali, nonché delle deliberazioni degli Organi della F.I.H.P. e dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo.

Devono, altresì, mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

I tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla Federazione delle quote di tesseramento annuale.

Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia federale.

I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo emanato dal CONI con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1270/04 la cui violazione costituisce grave inadempienza e come tale passibile di adeguate sanzioni.

ART. 17 – DIRITTI DEI TESSERATI

I tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale e di svolgere le funzioni per le quali sono qualificati e di concorrere alle cariche elettive, se in possesso dei requisiti prescritti.

ART. 18 – CESSAZIONE DEL TESSERAMENTO

Il tesseramento cessa per:

- a) dimissioni del soggetto tesserato alla F.I.H.P.;
- b) cessazione dell'affiliazione della Società o della Associazione alla F.I.H.P.;
- c) cessazione dalla carica o qualifica che ha determinato il tesseramento;
- d) ritiro della tessera deliberato dagli Organi di Giustizia per gravi atti di indisciplina o per altri gravi motivi.

CAPO III – RAPPRESENTANZE IN ASSEMBLEE FEDERALI

ART. 19 – RAPPRESENTANZA

Le Società e le Associazioni aventi diritto a voto in tutte le Assemblee Federali sono rappresentate dal Presidente o da un Componente il Consiglio Direttivo della stessa Società delegato dal Presidente.

Gli Atleti da un loro delegato eletto in ciascuna Società dagli Atleti ad essa appartenenti.

I Tecnici Sportivi sono rappresentati nella Assemblea da propri delegati eletti in appositi seggi costituiti presso ciascun Comitato Regionale, nella misura di un delegato per ogni 10 Tecnici o frazione di 10 superiore all'unità.

Il numero complessivo dei voti spettanti ai Tecnici Sportivi è ripartito in misura uguale tra gli stessi.

Il rappresentante della Società esprimerà voti nella misura del 70% dei voti spettanti alla Società stessa.

Il delegato degli Atleti esprimerà voti nella misura del 20% dei voti spettanti alla propria Società.

I Delegati dei Tecnici Sportivi esprimeranno il 10% dei voti attribuiti alle Società.

TITOLO TERZO ORGANI DELLA FEDERAZIONE

CAPO I – ORGANI FEDERALI, ALTRI ORGANISMI E COMMISSIONI

ART. 20 – ORGANI FEDERALI E COMMISSIONI

Gli Organi della F.I.H.P. sono:

a) **ORGANI CENTRALI:**

- 1) l'Assemblea Nazionale;
- 2) il Presidente della Federazione;
- 3) il Consiglio Federale;
- 4) il Consiglio di Presidenza;
- 5) il Collegio dei Revisori Contabili

b) **ORGANI PERIFERICI:**

- 1) i Comitati Regionali;
- 2) l'Assemblea Regionale;
- 3) il Presidente del Consiglio Regionale;
- 4) il Consiglio Regionale;
- 5) il Revisore Contabile
- 6) il Delegato Regionale;
- 7) i Comitati Provinciali;
- 8) l'Assemblea Provinciale;
- 9) il Presidente del Consiglio Provinciale;
- 10) il Consiglio Provinciale;
- 11) il Delegato Provinciale.

c) **ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA:**

- 1) il Procuratore Federale;
- 2) i Giudici Sportivi Regionali
- 3) i Giudici Sportivi Nazionali
- 4) la Commissione d'Appello Federale;
- 5) la Corte Federale.

d) ORGANISMI E COMMISSIONI:

- 1) la Consulta Nazionale;
- 2) le Commissioni di Settore;
- 3) la Commissione Ufficiali di Gara – C.T.A.;
- 4) la Scuola Italiana Pattinaggio a Rotelle – S.I.P.a R.;
- 5) la Segreteria Federale;
- 6) la Lega Hockey.

SEZIONE I - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 21 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

Le Assemblee sono composte dai rappresentanti delle Società e delle Associazioni aventi diritto a voto e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi a norma del precedente art. 19.

Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- il Presidente Onorario;
- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
- il Collegio dei Revisori Contabili;
- il Procuratore Federale;
- i Giudici Sportivi Nazionali;
- i Componenti della Commissione di Appello;
- i Componenti della Corte Federale;
- i Presidenti e i Delegati Regionali;
- i Presidenti e i Delegati Provinciali;
- i Presidenti delle Commissioni Federali;
- i tesserati onorari e benemeriti.

ART. 22 – LIMITI DI RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee nazionali:

- le deleghe a rappresentare le Società e le Associazioni aventi diritto a voto possono essere rilasciate ai Presidenti di Società che abbiano anch'esse il diritto di voto ed appartengano alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono in numero di:
 - a) 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - b) 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - c) 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - d) 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - e) 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - f) 6, fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - g) 7, fino a 3000 associazioni e società votanti;
 - h) 8, fino a 4000 associazioni e società votanti;
 - i) 10, fino a 5000 associazioni e società votanti;
 - j) 20, fino a 10000 associazioni e società votanti;
 - k) 40, oltre 10000 associazioni e società votanti;

- I rappresentanti degli atleti non possono essere portatori di deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un supplente da individuare nel secondo, in ordine di elezione, della stessa Società.
- I rappresentanti dei Tecnici Sportivi non possono essere portatori di deleghe, comunque, in caso di indisponibilità, possono essere sostituiti da un supplente da individuare nel primo dei non eletti della stessa regione.
- I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare le Società e/o Associazioni sportive né direttamente né per delega.

ART. 23 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria, per il rinnovo degli Organi Centrali entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si celebrano i Giochi Olimpici Estivi.

Deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto, in caso di grave circostanza o quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno:

- la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti attribuiti;
- la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
- la metà più uno degli atleti o tecnici sportivi maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione Straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione per le Assemblee Nazionali deve essere inviato agli aventi diritto a partecipare con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 24 – DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea la quale provvede altresì ad eleggere un Ufficio di Presidenza e la Commissione di Scrutinio secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

ART. 25 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano i poteri deliberativi previsti ai successivi articoli 26 e 27.

ART. 26 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificatamente:

- a) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente, dei Membri del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori Contabili e dei componenti della Corte Federale;
- b) l'eventuale nomina, su proposta del Consiglio Federale, del Presidente o di tesserati onorari;
- c) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno;
- d) l'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

ART. 27 – COMPETENZE SPECIFICHE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) l'elezione del nuovo Consiglio Federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.
- c) la reintegrazione del Collegio dei Revisori Contabili nei casi previsti dal presente Statuto e del Consiglio federale e della Corte federale;
- d) lo scioglimento della Federazione;
- e) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere rinviate alla data prevista per lo svolgimento della stessa.
- f) la discussione e l'approvazione del bilancio di esercizio nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori Contabili o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio stesso approvato dal Consiglio Federale.

E' competente per la convocazione l'Organo nella fattispecie espressamente indicato nel presente Statuto.

ART. 28 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri è costituita dai Componenti della Commissione di Appello Federale.

La Commissione Verifica Poteri è validamente costituita qualora siano presenti almeno 3 Componenti, tra cui il Presidente. In caso di assenza di quest'ultimo presiede la riunione il Componente più anziano di età.

Nelle Assemblee Straordinarie ai partecipanti saranno attribuiti i voti previsti dal presente Statuto .

ART. 29 – ATTRIBUZIONE DEI VOTI NELLE ASSEMBLEE

- a ciascuna Società e Associazione sportiva che si trovi nelle condizioni richieste dall'art. 8, comma b), spettano 10 voti;
- a ciascuna Società e Associazione sportiva, in base alla posizione nella classifica annuale, vengono assegnati voti aggiuntivi a condizione che le gare ed i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni sia pure per cause di forza maggiore non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

I voti aggiuntivi vengono assegnati come segue:

- dal 1° al 20° posto vengono assegnati 100 voti
- dal 21° al 40° posto vengono assegnati 90 voti
- dal 41° al 60° posto vengono assegnati 80 voti
- dal 61° al 80° posto vengono assegnati 70 voti
- dal 81° al 100° posto vengono assegnati 60 voti
- dal 101° al 120° posto vengono assegnati 50 voti
- dal 121° al 140° posto vengono assegnati 40 voti
- dal 141° al 160° posto vengono assegnati 30 voti
- dal 161° al 180° posto vengono assegnati 20 voti
- dal 181° all'ultimo posto vengono assegnati 10 voti

Le classifiche per l'attribuzione dei voti aggiuntivi per ciascun settore sono elaborate sulla base dei risultati ottenuti in occasione della partecipazione ai Campionati Regionali e/o Italiani.

Alle Società ed alle Associazioni sportive che praticano attività in più di uno dei suddetti settori, spetta un numero di voti pari alla sommatoria dei voti acquisiti in ciascun settore, oltre al voto di cui al primo capoverso del presente articolo.

Il 70% dei voti attribuiti a ciascuna Società è espresso nelle Assemblee dal Presidente o da un suo delegato.

Il 20% dei voti attribuiti a ciascuna Società è espresso nelle Assemblee dal rappresentante degli Atleti della Società stessa.

Il 10% dei voti complessivi attribuiti a ciascuna Società è espresso nelle Assemblee dal rappresentante dei Tecnici sportivi eletti a norma del precedente art. 19.

Le classifiche per i settori vengono compilate sulla base dei punteggi attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) Settore Hockey

La classifica per le specialità dell'Hockey su Pista (HP) e dell'Hockey in Line (HL) viene compilata assegnando a ciascuna Società i seguenti punti, in relazione alle classifiche riportate in ogni Campionato Nazionale al quale ha preso parte; nei Campionati nei quali fosse prevista la partecipazione con più di una squadra per Società, il punteggio sarà assegnato solo per la squadra che avrà ottenuto il piazzamento migliore

		A1 – HP	A2 –HP	A1 – HL B - HP	A2 – HL C - HP	ALTRI CAMP.FED CAMP. FEMM B - HL
1^	squadra	500	400	300	200	120
2^	squadra	490	390	290	190	110
3^	squadra	480	380	280	180	100
4^	squadra	470	370	270	170	90
5^	squadra	460	360	260	160	80
6^	squadra	450	350	250	150	70
7^	squadra	440	340	240	140	60
8^	squadra	430	330	230	130	50
9^	squadra	420	320	220	120	40
10^	squadra	410	310	210	110	30
11^	squadra	400	300	200	100	20
12^	squadra	390	290	190	90	10

Il numero delle squadre ammesse a partecipare a ciascun campionato può essere ridotto o aumentato in funzione della consistenza e del numero di squadre in grado di partecipare.

Qualora il numero dovesse essere superiore a quello indicato dalla tabella, alla squadra qualificata oltre il dodicesimo posto sarà assegnato il punteggio spettante alla dodicesima.

Per i Campionati che prevedono lo svolgimento di concentramenti interregionali, la classifica verrà compilata sulla base dei risultati del concentramento finale. Inoltre, le squadre escluse dal concentramento finale saranno classificate in funzione delle classifiche ottenute nei rispettivi concentramenti interregionali. Le squadre che avranno ottenuto uguali piazzamenti nei concentramenti interregionali saranno classificate ex aequo nella classifica complessiva.

b) Settore Pattinaggio Artistico

Le classifiche per la specialità del pattinaggio artistico vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali ed ai Campionati Italiani di singolo maschile e singolo femminile - obbligatori, libero, combinata, coppie artistico e coppie danza, solo Dance ed ai campionati italiani riservati ai “Gruppi” ed al “Sincronizzato” nelle seguenti categorie:

Categorie agonistiche federali

Cat. Giovanissimi 8° anno
 Cat. Esordienti dal 9° al 10° anno
 Cat. Allievi dal 11° al 12° anno
 Cat. Cadetti dal 13° al 14° anno

Cat. Junior/Jeunesse dal 15° al 16° anno
 Cat. Junior dal 17° al 18° anno
 Cat. Senior dal 19° anno in poi

Questi anni si intendono compiuti nell'anno del tesseramento.

Alla categoria giovanissimi sono attribuiti punteggi ai fini dell'assegnazione dei voti solo per l'attività regionale.

Categorie promozionali

Promozionale D dal 19° anno in poi
 Promozionale C dal 17° al 18° anno

Promozionale B dal 15° al 16° anno
 Promozionale A dal 13° al 14° anno

I punteggi vengono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

Campionato categorie agonistiche federali

1° class.	6 punti
2° class.	5 punti
3° class.	4 punti
4° class.	3 punti
5° class.	2 punti
dal 6° class. alla metà dei classificati arrotondato per eccesso	1 punto

Campionato Regionale cat. propaganda

1° class.	3 punti
2° class.	2 punti
3° class.	1 punto
dal 4° class. alla metà dei classificati arrotondato per eccesso	0,5 punti

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- singolo femminile - minimo 6 atlete
- singolo maschile - minimo 3 atleti
- coppia artistico - minimo 3 coppie
- coppia danza - minimo 3 coppie

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

- Campionati Italiani singolo, coppie e solo dance - punteggi

CAT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Seniores	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8
Juniores, Jeunesse Cadetti	80	70	60	57	54	51	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6
Allievi	70	60	50	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	16	14	12	10	9	8	7	6
Esordienti	50	40	30	28	26	24	22	20	18	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	4
Propaganda	30	25	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2

Per le categorie seniores-juniores-jeunesse-cadetti-allievi-esordienti: agli ulteriori classificati dal 22° posto in poi verranno assegnati 3 punti.

Per le categorie “Propaganda”: agli ulteriori classificati dal 22° posto in poi verranno assegnati 2 punti.

Per le specialità coppia artistico e coppia danza il punteggio è raddoppiato.

Per la specialità del Solo Dance i punteggi attribuiti sono dimezzati rispettivamente a quelli della “Propaganda”.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali ed i Campionati Italiani non danno diritto a punteggio.

- Campionati Italiani – Gruppi e Sincronizzato (solo grandi gruppi) - punteggi

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Grandi gruppi	100	90	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20
Piccoli gruppi	50	40	30	20	18	16	14	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
Gruppi cadetti	40	30	25	18	16	14	12	10	8	6	4	2						
Quartetti	20	15	12	9	8	7	6	5	4	3	2							
Quartetti cadetti	12	10	8	7	6	5	4	3	2									

GRANDI GRUPPI : classificati dopo l'18° posto acquisiscono tutti 2 punti

PICCOLI GRUPPI : classificati dopo il 17° posto acquisiscono tutti 2 punti

GRUPPI CADETTI : classificati dopo il 12° posto acquisiscono tutti 2 punti

QUARTETTI : classificati dopo l'11° posto acquisiscono tutti 2 punti

QUARTETTI CADETTI : classificati dopo il 9° posto acquisiscono tutti 2 punti

Nel caso in cui un gruppo sia composto da atleti di più Società il punteggio verrà ripartito in parti uguali fra le Società componenti il gruppo stesso indipendentemente dal numero di atleti di ogni singola Società.

c) Settore Pattinaggio Corsa

1) Le classifiche per il settore del pattinaggio corsa vengono compilate sulla base dei piazzamenti degli atleti ai Campionati Regionali pista e strada e Campionati Italiani pista, strada, indoor, gran fondo, criterium indoor e gran premio giovani, delle seguenti categorie:

- Seniores dal 18° anno in poi
- Juniores dal 16° al 17° anno
- Allievi dal 14° al 15° anno
- Ragazzi dal 12° al 13° anno
- Esordienti dal 10° al 11° anno
- Giovanissimi dal 7° al 9° anno

Le distanze di gara relative ai sopra indicati Campionati sono indicate dal Regolamento Gare e Campionati della Specialità.

I punteggi vengono attribuiti sulla base dei seguenti criteri:

- 1° class. 6 punti
- 2° class. 5 punti
- 3° class. 4 punti
- 4° class. 3 punti
- 5° class. 2 punti
- dal 6° class. alla metà dei classificati arrotondato per eccesso 1 punto

Il punteggio per i Campionati Regionali viene assegnato purché siano rispettate le seguenti condizioni di partecipazione minima degli atleti per ogni singola categoria:

- categorie maschili - minimo 6 atleti
- categorie femminili - minimo 3 atlete

Al di sotto di questi minimi verrà assegnato solo il titolo di Campione Regionale.

- Campionati Italiani - punteggi

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Seniores	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	6
Juniors	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6
Allievi e Ragazzi	60	54	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9		
Esordienti e Giovanissimi	40	36	32	29	26	23	20	17	14	11	8	6						

Per le categorie seniores-juniors: agli ulteriori classificati dal 19° posto in poi verranno assegnati 3 punti.

Per le categorie allievi e ragazzi: agli ulteriori classificati dal 17° posto in poi verranno assegnati 4 punti.

Per le categorie esordienti e giovanissimi: agli ulteriori classificati dal 13° posto in poi verranno assegnati 4 punti.

Eventuali prove di selezione intermedie tra i Campionati Regionali e i Campionati Italiani non danno diritto a punteggio.

- 2) Le classifiche per i Campionati Italiani di Skiroll in piano ed in salita, nonché per i Campionati italiani di Down-hill, Free-style, Skate-slalom, Skate-board, Half-pipe ed Aggressive, vengono stilate sulla base dei seguenti punteggi attribuiti alle categorie Seniores, Juniors, Allievi, Ragazzi, Esordienti e Giovanissimi, per lo Skiroll e seniores e Juniors per le rimanenti discipline.

- Campionati Italiani delle discipline di cui al punto 2) - punteggi

CATEGORIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Seniores	100	90	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	6
Juniors	80	72	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	6
Allievi e Ragazzi	60	54	48	45	42	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9		
Esordienti e Giovanissimi	40	36	32	29	26	23	20	17	14	11	8	6						

SEZIONE II – IL PRESIDENTE ONORARIO

ART. 30 – ELEZIONE

Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, tra i tesserati che abbiano ricoperto cariche federali.

Il Presidente Onorario assiste alle riunioni degli Organi deliberanti senza diritto a voto.

SEZIONE III – IL PRESIDENTE FEDERALE

ART. 31 – ELEZIONE

Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale Ordinaria e, nei casi previsti dal presente Statuto, da quella Straordinaria.

Per l'elezione del Presidente Federale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea.

Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente Federale avesse riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che avranno conseguito il maggior numero di suffragi e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente Federale tutti i tesserati in attività oltre a coloro che siano stati tesserati alla F.I.H.P. per almeno due anni e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 78.

ART. 32 – COMPETENZE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione, è responsabile, unitamente al Consiglio Federale nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale, del funzionamento della Federazione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione della Federazione stessa.

Il Presidente convoca l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza e la Consulta Nazionale. Il Presidente Federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Federale ma deve sottoporli a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

E' competenza del Presidente Federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della pena. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla irrogazione della sanzione definitiva.

ART. 33 – DURATA DEL MANDATO

Il Presidente Federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, rimane in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico e può essere eletto per due mandati consecutivi. Per un terzo mandato consecutivo può essere eletto se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni

volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Nel caso in cui il Presidente uscente non raggiunga il quorum richiesto viene eletto il candidato alla presidenza che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, escluso, naturalmente, il Presidente uscente. In caso di mancanza di altri candidati sarà riconvocata apposita Assemblea elettiva nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi.

Il computo dei mandati si effettua, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Decreto n.15/04, dal mandato che ha inizio a seguito delle elezioni della Giunta nazionale e del presidente del CONI da tenersi entro il 30/6/2005.

ART. 34 – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA

L'impedimento può essere temporaneo o definitivo.

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in assenza, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario o in assenza al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

In caso di dimissioni del Presidente, ha luogo la prorogatio dell'intero Consiglio Federale cui spetta l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata indisponibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice Presidente fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche nei termini previsti dal comma precedente.

SEZIONE IV – IL CONSIGLIO FEDERALE

ART. 35 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

Il Consiglio Federale è composto:

- dal Presidente Federale che lo presiede;
- da 18 Consiglieri in rappresentanza paritetica dei tre settori della F.I.H.P. dei quali 3 Consiglieri Atleti e 3 Consiglieri Tecnici Sportivi.

Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti il Vice Presidente Vicario e tre Vice Presidenti di settore, scelti tra i Consiglieri eletti nelle rispettive liste di cui all'art.37.

Il Consiglio Federale è validamente costituito quando sono presenti:

- il Presidente o il Vice Presidente Vicario, o uno dei Vice Presidenti; in quest'ultima ipotesi la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente più anziano;
- almeno 9 Consiglieri.

Alle riunioni partecipano, senza diritto a voto, il Segretario Generale, o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.

Le delibere sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 36 - DURATA DEL MANDATO

La durata del mandato dei consiglieri Federali è coincidente con il quadriennio olimpico.

ART. 37 – ELEZIONE DEI CONSIGLIERI FEDERALI

I Consiglieri Federali sono eletti dall'Assemblea Nazionale, sulla base di distinte liste una per ciascuno dei tre settori che comprenderanno anche candidati a Consiglieri Atleti e Consiglieri Tecnici Sportivi.

Risulteranno eletti sei candidati per ciascun settore, di cui un Consigliere Atleta ed un Consigliere Tecnico Sportivo, come previsto al successivo art. 69.

Possano concorrere per l'elezione a:

- numero 12 Consiglieri Federali: tutti i tesserati in attività oltre a coloro che siano stati tesserati alla F.I.H.P. per almeno due anni;
- tre Consiglieri Federali Atleti: gli Atleti maggiorenni in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni alla F.I.H.P. nell'ultimo decennio;
- tre Consiglieri Federali Tecnici Sportivi: i Tecnici Sportivi maggiorenni in attività o che siano stati tesserati almeno due anni alla F.I.H.P. nell'ultimo decennio.

ART. 38 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:

- su convocazione del Presidente;
- quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i Componenti il Collegio dei Revisori Contabili.

Per la trattazione di argomenti per i quali è necessaria una specifica competenza e limitatamente per la durata degli stessi, il Consiglio può invitare a partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti.

ART. 39 – COMPETENZE

Il Consiglio Federale provvede alla direzione dell'attività federale ed alla relativa gestione, predisporre i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare sono di competenza del Consiglio Federale:

- a) l'amministrazione del patrimonio della Federazione;
- b) l'approvazione del bilancio di esercizio annuale nei termini stabiliti dal CONI
- c) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del pattinaggio;
- d) la indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede;
- e) la deliberazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno;
- f) il controllo di legittimità sulle elezioni dei Comitati Regionali e Provinciali;
- g) il riconoscimento ai fini sportivi delle Società affiliate, previa delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
- h) la determinazione delle quote di affiliazione e di riaffiliazione e di tutte le tasse federali;
- i) delibera lo scioglimento dei Consigli regionali e provinciali in caso di accertate gravi irregolarità della gestione o di gravi violazioni all'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento e nomina i Commissari Straordinari;
- j) la nomina dei Giudici Sportivi Regionali e Nazionali, nonché dei componenti della Commissione d'Appello Federale e dell'Ufficio del Procuratore Federale;
- k) la compilazione dei Regolamenti e del calendario dell'attività federale;
- l) la designazione del Presidente e dei tesserati onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione e la nomina dei tesserati benemeriti;
- m) la nomina dei Delegati Regionali;
- n) la nomina dei Delegati Provinciali;
- o) la nomina e la revoca dei componenti degli Organismi e Commissioni di cui agli artt. 73, 74 e 75;
- p) la disciplina, l'indirizzo e lo sviluppo della preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- q) la decisione sulla partecipazione delle rappresentative federali ai Campionati indetti dalla F.I.R.S. e dalla C.E.R.S. nonché la proposta al CONI relativa alla partecipazione ai Giochi Olimpici, se prevista;
- r) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti;
- s) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- t) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- u) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale o dal Consiglio di Presidenza;
- v) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisca i termini del provvedimento;
- w) la costituzione di Commissioni e Gruppi di Studio nell'area tecnica e normativa e la nomina di Consulenti Federali.

ART. 40 – DECADENZA ED INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale decade:

- 1) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale;
- 2) per il venir meno, a prescindere dalle cause, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale. Nel novero non devono, comunque, essere computate le decadenze dei Consiglieri sostituiti mediante elezione assembleare;
- 3) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

Le dimissioni che hanno originato la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori Contabili e agli Organi di Giustizia.

Per le diverse ipotesi di decadenza del Consiglio Federale si applica la seguente disciplina:

- a) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente:
in caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si applica la procedura prevista dal precedente articolo 34;
- b) mancanza non contemporanea nell'arco del quadriennio olimpico della maggioranza dei componenti il Consiglio Federale:
il Presidente Federale resta in carica e provvede ad espletare l'ordinaria amministrazione ed alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo dei soli Consiglieri Federali.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti nelle medesime liste e categorie nelle quali si è verificata la vacanza a condizione che gli stessi abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo degli eletti nelle suddette liste.

Qualora non sia possibile siffatta procedura, purché non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo, si provvederà al reintegro nella prima assemblea utile. In caso contrario si dovrà convocare entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla convocazione entro, 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30.

ART. 41 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai tre Vice Presidenti di Settore, da due Consiglieri eletti dal Consiglio Federale tra i Consiglieri Atleti e Tecnici Sportivi.

Il Consiglio di Presidenza provvede al disbrigo degli affari correnti, sulla base degli indirizzi e nel rispetto dei programmi preventivamente deliberati dal Consiglio Federale e delibera su tutte le materie dallo stesso delegate.

Il Consiglio di Presidenza, in via d'urgenza, adotta deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio Federale, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente Vicario.

Le delibere del Consiglio di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti.

Al Consiglio di Presidenza assiste il Segretario Generale o un suo sostituto, che ne cura la verbalizzazione.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori Contabili.

SEZIONE V – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

ART. 42 – COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto dal Presidente, quattro membri effettivi e tre supplenti; il Presidente, due membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale mentre due membri effettivi e un supplente sono nominati dal CONI.

All'elezione, rispettivamente del Presidente e dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori Contabili, si procede con votazione separata.

Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 78 e siano iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei dottori e dei Ragionieri Commercialisti.

Per le sostituzioni dei revisori contabili si richiamano le norme disposte in materia dal codice Civile.

Qualora sia compromessa la funzionalità dell'organo o non sia possibile procedere alle integrazioni, si dovrà convocare un'Assemblea straordinaria entro 60 giorni da tenersi nei successivi 30.

ART. 43 – DURATA DEL MANDATO

I Revisori Contabili rimangono in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, sono rieleggibili e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

ART. 44 – COMPETENZE

I Revisori Contabili esercitano il controllo finanziario, patrimoniale e contabile sulla Federazione, vigilano oltre che sull'andamento della gestione anche sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari limitatamente alla materia di loro competenza; procedono a periodiche verifiche almeno trimestrali della contabilità ed a verifiche della cassa con cadenza almeno trimestrale, esaminano il bilancio annuale e riferiscono in materia al Consiglio Federale.

I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Dagli accertamenti eseguiti dovranno dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli organi federali.

I componenti del Collegio dei Revisori Contabili decadono nei casi previsti dal Codice Civile.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

SEZIONE I – STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 45 - FUNZIONI

L'organizzazione periferica della F.I.H.P è costituita da:

- a) Comitati o Delegati Regionali;
- b) Comitati o Delegati Provinciali.

Nelle provincie autonome di Bolzano, Trento e Valle d'Aosta sono costituiti Organi Provinciali che assumono le funzioni proprie dei Comitati Regionali.

L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.H.P. rappresenta ai fini sportivi la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi Centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche statali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del pattinaggio e la diffusione della sua pratica.

Le risorse finanziarie degli organi periferici sono:

- a) contributo F.I.H.P.;
- b) contributi di Enti pubblici e privati finalizzati a manifestazioni sportive locali e alla loro promozione;
- c) introiti da sponsorizzazioni e pubblicità di manifestazioni sportive locali;
- d) altri introiti previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità federale

ART. 46 – I COMITATI REGIONALI

In ogni regione nel cui territorio hanno sede 10 o più società affiliate alla F.I.H.P., con diritto di voto è costituito un Comitato Regionale.

Al Comitato Regionale è conferita autonomia tecnica organizzativa e di gestione nei limiti indicati dalle direttive emanate dal Consiglio Federale.

Il Regolamento Organico disciplina i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla attività e gestione dei Comitati Regionali.

Sono organi del Comitato Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale ;
- b) il Presidente Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Revisore Contabile

SEZIONE II – ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 47 – COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

L'Assemblea Regionale è composta dai rappresentanti delle Società e delle Associazioni della Regione.

Alle Società ed alle Associazioni della Regione partecipanti alle Assemblee Regionali sono attribuiti tutti i voti previsti dal presente Statuto.

Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:

- il Presidente ed i Membri del Consiglio Regionale;
- il Revisore Contabile del Comitato Regionale;
- i Presidenti o i Delegati Provinciali;
- i tesserati onorari e benemeriti che risiedono nella Regione.

I Presidenti ed i Componenti dei Comitati Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società o Associazioni né direttamente né per delega.

L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale e deve svolgersi entro il 31 marzo di ogni anno. La convocazione agli aventi diritto a partecipare deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2, oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3, oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4, oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5, oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6, oltre le 800 associazioni e società votanti;

Per le riunioni dell'Assemblea Straordinaria valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria.

ART. 48 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria:

- a) la discussione e l'approvazione del consuntivo del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio regionale;
- b) la discussione delle linee gestionali dell'attività del Comitato;
- c) provvede nei termini di cui al precedente articolo ad eleggere il Presidente, il Consiglio Regionale ed un Revisore Contabile, in ossequio alle norme del presente Statuto ed in conformità con le disposizioni del Regolamento Organico.

ART. 49 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA

Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:

- a) la rielezione del nuovo Consiglio Regionale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri o revocato a norma dell'art. 39 lettera i) del presente Statuto e del Revisore Contabile;
- b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto.

ART. 50 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Per la presidenza dell'Assemblea Regionale, la convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, la Commissione Scrutinio, la rappresentanza e il diritto di voto dei rappresentanti delle Società e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria.

La Commissione Verifica Poteri è composta dal Giudice Sportivo Regionale che la presiede e da due Componenti nominati dal Consiglio Regionale.

Nelle Assemblee Straordinarie le Società votano con tutti i voti a loro spettanti.

SEZIONE III – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 51 – ELEZIONE- DURATA DEL MANDATO - – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA

Il Presidente del Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e secondo le disposizioni del successivo art. 69.

Rappresenta la F.I.H.P. nel territorio di competenza e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nell' ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.H.P..

SEZIONE IV – IL CONSIGLIO REGIONALE

ART. 52 – COSTITUZIONE – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – DECADENZA – SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 3 Consiglieri, uno per ciascun settore, eletti dall'Assemblea Regionale e dura in carica per la durata del quadriennio Olimpico, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Partecipano alle riunioni, senza diritto a voto i Presidenti o i Delegati delle Province della Regione.

Alle riunioni del Comitato Regionale deve essere invitato il Revisore Contabile.

I Consigli eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

Per la convocazione del Consiglio Regionale, la decadenza dei Consiglieri e la surrogazione o la reintegrazione degli stessi valgono, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Federale.

La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.

In caso di parità prevale il più anziano di età.

ART. 53 – COMPETENZE

Il Consiglio Regionale gestisce l'attività del Comitato ed applica o fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali nella Regione di competenza in particolare:

- a) predispose il preventivo ed il consuntivo della gestione contabile del Comitato Regionale;
- b) approva il programma annuale dell'attività del Comitato;
- c) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività del pattinaggio;
- d) formula pareri in ordine alle domande di affiliazione dei nuovi soggetti;
- e) organizza manifestazioni, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione;
- f) cura che le Società siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione;
- g) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio Regionale;
- h) coordina l'attività dei Comitati e dei Delegati Provinciali e provvede alla gestione dei fondi per gli stessi assegnati, secondo le previsioni del Regolamento di Amministrazione.
- i) costituisce seggi elettorali per la elezione dei delegati dei Tecnici Sportivi della Regione per le Assemblee Nazionali.

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza di tre suoi Componenti tra cui il Presidente o il Vice Presidente

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 54 – SCIoglimento

Il Consiglio Regionale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Federale in caso di gravi irregolarità di gestione, ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo e/o constata impossibilità di funzionamento;

Nel caso di cui sopra il Consiglio Federale nomina un Commissario Straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.

Qualora il numero dei soggetti affiliati con diritto a voto si riduca al di sotto di 10, il Consiglio Federale procede alla nomina del Delegato Regionale previsto al successivo art. 55.

ART. 55 – I DELEGATI REGIONALI

In ogni regione nella quale hanno sede meno di 10 Società aventi diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un delegato, il quale dura in carica un anno.

La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e per gravi irregolarità di gestione.

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nella Regione e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società affiliate e dei tesserati.

Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione in merito all'attività svolta.

SEZIONE V – I COMITATI PROVINCIALI

ART. 56 – I COMITATI PROVINCIALI

Nelle Province sul cui territorio hanno sede 10 o più Società con diritto a voto è costituito un Comitato Provinciale.

Il Comitato Provinciale organizza l'attività nel territorio di competenza, secondo le indicazioni del Consiglio Federale e del competente Comitato Regionale.

Al Comitato Provinciale è affidata la promozione e lo sviluppo degli sport rotellistici nel proprio territorio e qualsiasi altro compito demandato dal Consiglio Federale o dal Comitato Regionale.

Sono organi del Comitato Provinciale:

- a) l'Assemblea Provinciale ;
- b) il Presidente del Consiglio Provinciale;
- c) il Consiglio Provinciale.

ART. 57 – L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale è composta dai Rappresentanti delle Società e delle Associazioni della Provincia designati a norma dell'art. 19 del presente Statuto.

Alle Società ed Associazioni partecipanti alle Assemblee Provinciali sono attribuito tutti i voti a loro spettanti.

E' indetta dal Consiglio Provinciale entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Regionale e deve svolgersi entro i successivi 30 giorni. La convocazione agli aventi diritto a partecipare deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Per le riunioni dell'Assemblea Provinciale Straordinaria valgono, in quanto applicabili, le norme previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria.

ART. 58 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Sono di competenza dell'Assemblea Provinciale Ordinaria:

- a) la discussione e l'esame della relazione relativa alla gestione del Comitato;
- b) l'elezione, nei tempi previsti al precedente articolo, ed a conclusione del quadriennio olimpico, del Presidente e dei Componenti del Comitato Provinciale.

Per le competenze dell'Assemblea Provinciale Straordinaria sono applicabili in quanto compatibili le norme previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria.

SEZIONE VI – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 59 – ELEZIONE- DURATA DEL MANDATO - – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA

Il Presidente del Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Federale e secondo le disposizioni dell'art. 69.

Rappresenta la F.I.H.P. nel territorio di competenza e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.H.P..

ART. 60 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente Provinciale e da 3 Consiglieri.

I Consigli eleggono nel proprio seno un Vice Presidente ed un Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio Provinciale sono assunte a maggioranza con la presenza del Presidente o del Vice Presidente.

ART. 61 – ELEZIONE – DURATA DEL MANDATO – IMPEDIMENTO – DIMISSIONI – DECADENZA

Valgono in quanto applicabili le norme previste per il Presidente ed il Consiglio Regionale.

ART. 62 – I DELEGATI PROVINCIALI

Nelle Provincie nelle quali hanno sede meno di 10 Società con diritto a voto il Consiglio Federale nomina un Delegato, il quale dura in carica un anno.

La nomina del Delegato può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni o per gravi irregolarità di gestione.

Il Delegato promuoverà tutte le iniziative idonee alla massima diffusione e crescita degli sport rotellistici nella Provincia e, conseguentemente, all'incremento del numero delle Società affiliate e dei tesserati.

Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale, una dettagliata relazione in merito all'attività svolta.

CAPO III - LA GIUSTIZIA SPORTIVA

ART. 63 – STRUTTURA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

La Giustizia Sportiva Federale deve assicurare il rispetto dei principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, cui lo Stato riconosce autonomia quale articolazione dell'Ordinamento Sportivo Internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale e salvi i casi di effettiva rilevanza per l'Ordinamento Giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'Ordinamento Sportivo.

È garantito il rispetto del “fair play” e la decisa opposizione ad ogni forma di “illecito sportivo”, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

È garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare esperibile, senza limiti di tempo dinanzi all'Organo di appello nelle ipotesi previste dal Regolamento di Disciplina F.I.H.P..

E' prevista la concessione da parte dell'Organo di Appello della riabilitazione come previsto dal Regolamento di Disciplina F.I.H.P..

Può essere adottata dall'organo di primo grado, su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione cautelare che non potrà protrarsi per più di 60 giorni.

Deve essere garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari di primo grado con l'unica eccezione delle squalifiche per una giornata di gara quando dovesse risultare oggettivamente impossibile il tempestivo espletamento del giudizio di appello.

Gli Organi della Giustizia Sportiva agiscono in condizioni di piena autonomia assicurata da specifiche norme e nel rispetto delle competenze delineate negli articoli seguenti.

Gli Organi della Giustizia Sportiva sono composti da giudici che devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità stabiliti dal Consiglio Federale. Il mandato è quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte. I Componenti gli Organi di giustizia svolgono le loro funzioni in piena autonomia.

Le controversie sono discusse in pubblica udienza.

Tutte le decisioni devono essere sempre motivate anche se succintamente.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibile, alle procure federali

Le procedure nonché le sanzioni disciplinari applicabili sono stabilite dal Regolamento di Disciplina.

In materia di doping, esperiti i gradi di giustizia sportiva, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI. Ferma restando la competenza del TAS a norma del codice WADA in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI

ART. 64 – PROCURATORE FEDERALE

Le funzioni inquirenti e quelle requirenti innanzi a tutti gli Organi della Giustizia Sportiva sono attribuite al Procuratore Federale, nominato per ogni quadriennio dal Consiglio Federale il cui ufficio si compone dello stesso e di sostituti.

Il Procuratore Federale promuove l'azione disciplinare d'ufficio o in seguito al rapporto, al referto, alla denuncia o ad altra notizia di infrazione, comunque conosciuta.

E' autonomo nell'esercizio delle sue funzioni e può avvalersi della collaborazione di altri Organi Federali, Centrali e Periferici.

Procede all'interrogatorio degli inquisiti ed all' audizione dei testimoni, all'acquisizione di documenti e di ogni altro elemento di prova ritenuto utile per il compimento dell'istruttoria, redigendo verbale. A conclusione dell'istruttoria, qualora ravvisi l'insussistenza di elementi di colpevolezza archivia l'inchiesta con proprio provvedimento. In caso contrario rimette gli atti del procedimento all'Organo di primo grado accompagnati dalla richiesta di citazione a giudizio disciplinare dell'incolpato e dalla contestazione definitiva dell'addebito.

Il Procuratore Federale ha il diritto di intervenire alle sedute per lo svolgimento dei procedimenti disciplinari da lui richiesti e deve proporre, anche oralmente, conclusioni specifiche; in caso non possa intervenire alla seduta, deve proporre, comunque, le conclusioni specifiche per iscritto.

Il Procuratore Federale può proporre impugnazione nei procedimenti da lui promossi avverso le decisioni degli Organi giudicanti di affermazione di non colpevolezza o di applicazione di sanzione inferiore a quella richiesta. L'atto di impugnazione deve essere depositato presso la Segreteria Federale entro sette giorni liberi successivi alla comunicazione del provvedimento.

Per le materie di sua competenza, il Procuratore Federale interviene ad ogni seduta degli Organi giudicanti con facoltà di proporre, anche oralmente, richieste specifiche.

ART. 65 – GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

I Giudici Sportivi Regionali nominati per quattro anni dal Consiglio Federale, giudicano in primo grado e sono costituiti presso i rispettivi Comitati Regionali.

I Giudici Regionali provvedono all'omologazione delle gare e manifestazioni a carattere regionale e provinciale svoltesi nell'ambito della propria Regione; decidono sui relativi reclami e adottano gli eventuali provvedimenti disciplinari per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare e risultanti dagli atti e documenti ufficiali. Qualora da detti atti il Giudice Regionale ravvisi indizi di frode o illecito sportivo, rimette gli atti al Procuratore Federale per l'inchiesta di competenza di quest'ultimo. Trasmettono alla Segreteria Federale i provvedimenti di omologazione e di decisione dei reclami per cui sono competenti.

I Giudici Regionali possono essere incaricati dal Giudice Sportivo Nazionale, in caso di incontri di hockey a cadenze molto ravvicinate, della ricezione di gravami, della loro istruzione e trattazione, nonché all'inoltro al Giudice Sportivo Nazionale degli atti e della consegna alle parti della decisione e del verbale.

ART. 66 - GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale è Giudice di 1° grado nelle materie sottoposte alla cognizione del Procuratore Federale.

Provvede inoltre alla omologazione delle gare e manifestazioni nazionali ed adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari per i fatti occorsi durante lo svolgimento delle gare e risultanti dagli atti e documenti ufficiali.

Il Giudice Sportivo Nazionale giudica in 2° grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale.

Il Giudice Sportivo Nazionale ed un supplente sono nominati per il quadriennio dal Consiglio Federale, per ciascun settore.

Le funzioni dei Giudici Sportivi in ordine allo svolgimento dell'attività agonistica sono indicate nel Regolamento di Disciplina.

I Giudici Sportivi Nazionali giudicano in materia di tesseramento e scioglimento del vincolo.

Le decisioni adottate dai Giudici Sportivi Nazionali nelle suindicate materie sono definitive, fatta salva, nei casi previsti, la facoltà di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

ART. 67 – COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

La Commissione di Appello Federale (C.A.F.) è nominata per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale ed è composta dal Presidente e da quattro membri, due effettivi e due supplenti.

La C.A.F. è regolarmente costituita con la presenza di tre membri compreso il Presidente.

La Commissione di Appello Federale è Organo giudicante di 2° grado ed ha competenza a decidere sugli appelli interposti avverso le decisioni prese dagli Organi di 1° grado dei settori pattinaggio artistico, corsa e hockey.

La Commissione di Appello Federale giudica in qualità di Organo di 1° grado su deferimento del Procuratore Federale, dei Dirigenti Federali, per fatti attinenti alle loro funzioni.

In caso di assenza del Presidente, presiede la riunione il Componente più anziano di età.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

ART. 68 – LA CORTE FEDERALE

La Corte Federale è composta da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

Alla sua prima riunione la Corte Federale provvede ad eleggere, nel suo seno e tra i membri effettivi, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il proprio Presidente.

La Corte Federale assolve i seguenti compiti:

- a) decide sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate dalla Commissione di Appello Federale soltanto per violazione di norme statutarie o regolamentari, esclusa ogni questione di merito;
- b) decide sui ricorsi presentati, sia per questioni di legittimità che di merito, avverso le decisioni della Commissione di Appello Federale assunte nei procedimenti di 1° grado a carico di Dirigenti Federali, per fatti attinenti alle loro funzioni;
- c) interpreta le norme statutarie e regolamentari, si esprime sulla legittimità di quelle regolamentari e risolve i conflitti di competenza fra Organi Federali.

La Corte Federale è regolarmente costituita con la presenza di tre membri compreso il Presidente. In caso di assenza del Presidente presiede la riunione il Componente più anziano di età.

Le decisioni della Corte Federale sono assunte a maggioranza e sono definitive salvo i casi previsti all'art. 81 del presente Statuto

CAPO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ELETTIVE

ART. 69 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

Tutti coloro che desiderano concorrere a rivestire cariche federali elettive devono porre la propria formale candidatura entro il 15° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, secondo le procedure di cui ai commi successivi.

La Segreteria Federale compilerà distinte liste per i candidati alle cariche elettive federali e precisamente:

- una lista per i candidati alla carica di Presidente della Federazione;
- tre liste, una per ciascun settore, per i sei candidati alla carica di Consigliere Federale;
- una lista per i componenti il Collegio dei Revisori Contabili;
- una lista per i componenti la Corte Federale.

1) CARICA DI PRESIDENTE FEDERALE

Chiunque aspiri alla carica di Presidente della F.I.H.P. deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento da parte di almeno il 10% e non oltre il 15% delle Società aventi diritto a voto per ciascun settore (artistico, corsa, hockey) e da almeno 10 Atleti e 5 Tecnici Sportivi per ciascun settore.

2) CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE

Chiunque aspiri alla carica di Consigliere Federale deve, a pena di esclusione, porre la propria candidatura accompagnandola con l'accreditamento di almeno il 5% e non oltre il 10 % delle Società aventi diritto a voto e da non meno di 10 Atleti e 3 Tecnici Sportivi e non oltre 20 Atleti e 5 Tecnici Sportivi, nello specifico settore per il quale la candidatura è posta, precisando a quale tra le cariche di Consigliere Federale, Consigliere Federale Atleta o Consigliere Federale Tecnico Sportivo si intende concorrere.

Nelle tre distinte liste, una per ciascun settore, saranno indicati, rispettivamente in ordine alfabetico:

- a) i candidati alla carica di Consigliere Federale;
- b) i candidati alla carica di Consigliere Federale Atleta;
- c) i candidati alla carica di Consigliere Federale Tecnico Sportivo

Risulteranno eletti nelle liste di ciascun settore sei candidati e precisamente i primi quattro candidati, per numero di voti ricevuti, tra coloro che avranno posto la propria candidatura a Consigliere Federale; il primo candidato, per numero di voti ricevuti, rispettivamente tra coloro che avranno posto la propria candidatura alla carica di Consigliere Federale Atleta e Consigliere Federale Tecnico Sportivo.

3) CARICA DI PRESIDENTE, COMPONENTE EFFETTIVO O SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Gli aspiranti a tali cariche devono porre la propria formale candidatura, nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo senza necessità di accreditamento alcuno da parte di Società.

La Segreteria Federale predisporrà la lista dei candidati.

Alla elezione si procede con votazione separata rispettivamente per la carica di Presidente, e di Componente, effettivo o supplente, del Collegio. Risulterà eletto alla carica di Presidente il candidato a suddetta carica che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. Risulteranno eletti alla carica di membri effettivi i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze e membri supplenti i due candidati che seguono nella graduatoria dei votati.

4) CARICA DI COMPONENTE LA CORTE FEDERALE

Gli aspiranti a tali cariche devono porre la propria formale candidatura, nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo senza necessità di accreditamento alcuno da parte di Società.

La Segreteria Federale predisporrà la lista dei candidati.

Alla elezione si procede con votazione unica a maggioranza relativa. In relazione al numero di voti conseguiti, i candidati che risulteranno ai primi 3 posti della graduatoria assumeranno la carica di componenti effettivi, il quarto ed il quinto quelle di componenti supplenti.

5) NORME COMUNI

Le candidature a tutte le cariche elettive devono pervenire alla Segreteria Federale unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 78 del presente Statuto e, ove richiesto, dagli accrediti rilasciati dai proponenti nella misura prevista per ciascuna carica.

Gli accreditati possono essere rilasciati in favore di un solo candidato.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo avrà valore il primo accredito rilasciato.

Le candidature alle cariche elettive nazionali devono pervenire alla Segreteria Federale.

Le candidature alle cariche elettive Regionali e Provinciali devono pervenire presso i competenti Organi territoriali e contestualmente alla Segreteria Federale.

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità, si procederà mediante ballottaggio.

ART. 70 – INCOMPATIBILITA'

La qualifica di componente gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva Centrale e Periferica.

Le cariche di componente il Collegio dei Revisori Contabili e di componente gli Organi di Disciplina Federale sono incompatibili anche con qualsiasi carica federale e sociale.

La carica di Presidente e di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.

Le cariche di Presidente o Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale.

La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione tecnica federale e sociale e con l'esercizio dell'attività agonistica, nell'ambito dello stesso settore.

Con l'assunzione di una carica per la quale è prevista incompatibilità con altre cariche, l'interessato decade automaticamente da quella rivestita in precedenza, nel caso di funzione tecnica, viene posto fuori ruolo.

Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

CAPO V - ORGANISMI E COMMISSIONI

SEZIONE I – LA CONSULTA NAZIONALE

ART. 71 – COMPOSIZIONE

La Consulta Nazionale è composta dai componenti il Consiglio di Presidenza, dai Presidenti e dai Delegati Regionali.

ART. 72 – CONVOCAZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente Federale che la presiede.

La Consulta si esprime con parere non vincolante nelle materie poste all'Ordine del Giorno.

Il parere della Consulta Nazionale è obbligatorio per l'adozione di modifiche statutarie.

SEZIONE II – LE COMMISSIONI DI SETTORE

ART. 73 – COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

Le Commissioni Tecniche di Settore sono organismi consultivi nominati annualmente, per ciascun settore, dal Consiglio Federale.

La Commissione di Settore è composta:

- dal Coordinatore del Settore Tecnico;
- dal Componente di settore della Commissione Ufficiali di Gara;
- dal Commissario Tecnico del settore;
- dal Componente della Scuola Italiana di Pattinaggio a Rotelle del settore;
- da un Componente con funzioni organizzative.

Della Commissione potranno essere chiamati a far parte anche componenti delle Commissioni previste all'art. 39 lettera w) del presente Statuto.

Il campo di applicazione delle funzioni propositive, consultive e di coordinamento dell'attività sportiva delle Commissioni, è previsto dal Regolamento Organico.

SEZIONE III – LA COMMISSIONE UFFICIALI DI GARA – C.T.A.

ART. 74 – COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

La Commissione Ufficiali di Gara è composta da un Presidente e da tre membri, uno per ciascun settore.

La Commissione Ufficiali di Gara è nominata annualmente dal Consiglio Federale.

La Commissione Ufficiali di Gara ha il compito di formare, preparare, aggiornare e proporre al Consiglio Federale l'inquadramento e l'utilizzazione degli Ufficiali di Gara secondo le norme contenute nel Regolamento Organico e nell'apposito Regolamento.

SEZIONE IV – LA SCUOLA ITALIANA PATTINAGGIO A ROTELLE – S.I.P.a.R.

ART. 75 – COMPOSIZIONE – COMPETENZE – FUNZIONAMENTO

La Scuola Italiana di Pattinaggio a Rotelle ha il compito di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli Insegnanti Tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.

La Scuola Italiana di Pattinaggio a Rotelle è composta da un Coordinatore e da tre Membri, uno per ciascun settore, nominati dal Consiglio Federale.

L'attività della S.I.P.a.R. è regolata dalle norme del Regolamento Organico e da apposito Regolamento.

SEZIONE V – LA SEGRETERIA FEDERALE

ART. 76 – FUNZIONI

- 1) La Segreteria Federale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi centrali della Federazione. E' retta da un Segretario Generale;
- 2) il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego. Il Segretario Generale prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;
- 3) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organismi e Commissioni federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati;
- 4) il Segretario coordina e dirige la Segreteria Generale e provvede alla gestione del personale operante nella Federazione.

ART. 77 – LA LEGA HOCKEY

La Lega Hockey è un organismo a livello nazionale al quale le Società che svolgono attività sportiva nelle varie forme dell'hockey si associano secondo quanto previsto dallo Statuto di detto organismo.

Alla Lega Hockey può essere affidata, previa apposita convenzione, l'organizzazione di Campionati, fermo restando le proprie inderogabili competenze in materia di ordinamento dei Campionati, criteri di formulazione delle classifiche, omologazione dei risultati, assegnazione dei titoli e di ratifica delle promozioni e retrocessioni, nonché della disciplina sportiva e della formazione arbitrale.

In caso di convenzionamento F.I.H.P./Lega Hockey, le Società, per partecipare ai Campionati la cui organizzazione è demandata alla Lega, sono tenute ad aderire al suddetto organismo.

La convenzione F.I.H.P./Lega Hockey potrà essere sottoscritta a condizione che lo Statuto della stessa non sia in contrasto con le disposizioni dello Statuto Federale.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I – REQUISITI PER RICOPRIRE CARICHE FEDERALI

ART. 78 - REQUISITI

Coloro che intendono ricoprire cariche federali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni ed in possesso della cittadinanza italiana;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione da parte della Commissione di Appello Federale, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati della F.I.H.P. al momento del deposito della candidatura: gli Atleti ed i Tecnici Sportivi devono essere tesserati o esserlo stato per almeno 2 anni, nell'ultimo decennio, nelle rispettive qualifiche.

Sono ineleggibili i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavino la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciali collegate all'attività della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o agli altri.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la F.I.H.P., le altre Federazioni sportive, le Discipline sportive associate o contro Organismi riconosciuti dal CONI stesso.

CAPO II – VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE

ART. 79 – VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.H.P. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.

2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

ART. 80 – COLLEGIO ARBITRALE

Il Collegio Arbitrale sarà composto da due persone designate rispettivamente da ciascuna delle parti contendenti e da una terza designata di comune accordo, con funzione di Presidente.

In difetto di accordo sul terzo arbitro, la designazione sarà effettuata dal Presidente della Corte Federale che provvederà a nominare anche l'arbitro della controparte, ove questa non vi abbia provveduto nel termine assegnato.

Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la Segreteria Generale che ne darà, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 81 – ISTANZA ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI

Le controversie che contrappongono la F.I.H.P. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.H.P.

ART. 82 - PATRIMONIO

Il patrimonio della F.I.H.P. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Contabili.

ART. 83 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione della F.I.H.P. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione e Contabilità, comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

ART. 84 - MODIFICHE STATUTARIE

Per modificare il presente Statuto è necessaria la convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria alla quale siano presenti la metà più uno degli aventi diritto a voto che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti attribuiti in prima convocazione, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.

Le modifiche sono approvate con la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

ART. 85 - PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Per la disciplina dello scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.

CAPO III – NORME DI ATTUAZIONE

ART. 86 - NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:

- nel Regolamento Organico;
- nel Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- nei Regolamenti Tecnici;
- nel Regolamento della Commissione Ufficiali di Gara;
- nel Regolamento della Commissione Tecnica di Settore;
- nel Regolamento della Scuola Italiana Pattinaggio a Rotelle – S.I.P.a.R.;
- nel Regolamento Antidoping.

Il Regolamento di Giustizia e Disciplina, Antidoping ed i regolamenti contenenti norme attuative dello Statuto devono essere sottoposti all'approvazione del CONI.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 87 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

INDICE

		PAG.
TITOLO PRIMO	COSTITUZIONE – SCOPI – FUNZIONI	1
	E SEDE	
Art. 1	Costituzione	1
Art. 2	Funzioni	1
Art. 3	Sede e durata	1
TITOLO SECONDO	AFFILIATI E TESSERATI	2
Capo I	Affiliati	2
Art. 4	Affiliazione	2
Art. 5	Rinnovo dell'affiliazione	2
Art. 6	Cessazione dell'affiliazione	3
Art. 7	Doveri delle Società e delle Associazioni sportive	3
Art. 8	Diritti delle Società e delle Associazioni sportive	3
Capo II	Tesserati	4
Art. 9	I tesserati	4
Art. 10	Dirigenti Federali	4
Art. 11	Atleti	4
Art. 12	Gli amatori	5
Art. 13	Tecnici sportivi	5
Art. 14	Ufficiali di gara	5
Art. 15	Tesseramento e vincolo sportivo	5
Art. 16	Doveri dei tesserati	6
Art. 17	Diritti dei tesserati	6
Art. 18	Cessazione del tesseramento	6
Capo III	Rappresentanze in Assemblee Federali	6
Art. 19	Rappresentanza	6
TITOLO TERZO	ORGANI DELLA FEDERAZIONE	7
Capo I	Organi Federali, altri organismi e Commissioni	7
Art. 20	Organi Federali e Commissioni	7
Sezione I	L'Assemblea Nazionale	8
Art. 21	Composizione e Costituzione	8
Art. 22	Limiti di rappresentanza	8
Art. 23	Convocazione	9
Art. 24	Direzione dell'Assemblea	9
Art. 25	Competenze dell'Assemblea	9
Art. 26	Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria	10
Art. 27	Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria	10
Art. 28	Validità delle deliberazioni assembleari	10
Art. 29	Attribuzione dei voti nelle Assemblee	11
Sezione II	Il Presidente Onorario	16
Art. 30	Elezione	16

Sezione III	Il Presidente Federale	16
Art. 31	Elezione	16
Art. 32	Competenze	16
Art. 33	Durata del mandato	16
Art. 34	Impedimento – Dimissioni - Decadenza	17
Sezione IV	Il Consiglio Federale	17
Art. 35	Composizione e costituzione	17
Art. 36	Durata del mandato	18
Art. 37	Elezione dei Consiglieri Federali	18
Art. 38	Convocazione	18
Art. 39	Competenze	19
Art. 40	Decadenza ed integrazione del Consiglio Federale	20
Art. 41	Consiglio di Presidenza	21
Sezione V	Il Collegio dei Revisori Contabili	21
Art. 42	Composizione	21
Art. 43	Durata del mandato	22
Art. 44	Competenze	22
Capo II	Organizzazione periferica	22
Sezione I	Struttura dell'organizzazione periferica	22
Art. 45	Funzioni	22
Art. 46	I Comitati Regionali	23
Sezione II	Assemblea Regionale	23
Art. 47	Composizione e Costituzione	23
Art. 48	Competenze dell'Assemblea Regionale Ordinaria	24
Art. 49	Competenze dell'Assemblea Regionale Straordinaria	24
Art. 50	Svolgimento dell'Assemblea Regionale	24
Sezione III	Il Presidente del Consiglio Regionale	25
Art. 51	Elezione – Durata del mandato – Impedimento	25
	Dimissioni – Decadenza	
Sezione IV	Il Consiglio Regionale	25
Art. 52	Costituzione – Elezione – Durata del mandato	25
	Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri	
Art. 53	Competenze	26
Art. 54	Scioglimento	26
Art. 55	I Delegati Regionali	26
Sezione V	I Comitati Provinciali	27
Art. 56	I Comitati Provinciali	26
Art. 57	L'Assemblea Provinciale	27
Art. 58	Competenze dell'assemblea Provinciale	27
Sezione VI	Il Presidente del Consiglio Provinciale	28
Art. 59	Elezione – Durata del mandato – Impedimento	28
	Dimissioni - Decadenza	
Art. 60	Il Consiglio Provinciale	28
Art. 61	Elezione – Durata del mandato – Impedimento	28
	Dimissioni - Decadenza	
Art. 62	I Delegati Provinciali	28

Capo III	La Giustizia sportiva	29
Art. 63	Struttura della Giustizia sportiva	29
Art. 64	Procuratore Federale	30
Art. 65	Giudice sportivo Regionale	30
Art. 66	Giudice sportivo Nazionale	31
Art. 67	Commissione di appello Federale	31
Art. 68	La Corte Federale	32
Capo IV	Accesso alle cariche Federali elettive	32
Art. 69	Candidature e formazione delle liste	32
Art. 70	Incompatibilità	34
Capo V	Organismi e Commissioni	34
Sezione I	La Consulta Nazionale	34
Art. 71	Composizione	34
Art. 72	Convocazione – Competenze – Funzionamento	35
Sezione II	Le Commissioni di settore	35
Art. 73	Composizione – Competenze – Funzionamento	35
Sezione III	La Commissione Ufficiale di Gara – C.T.A.	35
Art. 74	Composizione – Competenze – Funzionamento	35
Sezione IV	La scuola italiana pattinaggio a rotelle – S.I.P.a.R.	36
Art. 75	Composizione – Competenze – Funzionamento	36
Sezione V	La Segreteria Federale	36
Art. 76	Funzioni	36
Art. 77	La Lega Hockey	36
TITOLO QUARTO	DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE	37
Capo I	Requisiti per ricoprire cariche Federali	37
Art. 78	Requisiti	37
Capo II	Vincolo di giustizia e Collegio Arbitrale	37
Art. 79	Vincolo di giustizia	37
Art. 80	Collegio Arbitrale	38
Art. 81	Istanza alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI	38
Art. 82	Patrimonio	39
Art. 83	Esercizio finanziario	39
Art. 84	Modifiche statutarie	39
Art. 85	Proposta di scioglimento della Federazione	39
Capo III	Norme di attuazione	39
Art. 86	Norme di attuazione	39
	DISPOSIZIONE FINALE	40
Art. 87	Entrata in vigore	40